

Legislatura 17^a - 8^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 198 del 10/12/2015

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 2015

198^a Seduta

Presidenza del Presidente

MATTEOLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti
Del Basso De Caro.*

La seduta inizia alle ore 14.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** informa che la Commissione bilancio non ha ancora potuto concludere l'esame del disegno di legge n. 1880-B, relativo alla riforma della RAI, ai fini dell'espressione del prescritto parere. Propone pertanto di rinviare alla successiva seduta di martedì 15 dicembre la trattazione del provvedimento, in modo da poter acquisire il predetto parere.

Viceversa, ritiene opportuno procedere con l'esame del disegno di legge n. 1678-B, contenente la delega al Governo per il recepimento delle direttive e il riordino della normativa in materia di appalti pubblici e concessioni, pur in assenza del parere della Commissione bilancio, atteso che la stessa non ha ancora potuto inserirne l'esame all'ordine del giorno e che il provvedimento è già calendarizzato in Assemblea.

Segnala poi che, sulla base del mandato ricevuto dalla Commissione nella seduta di ieri, ha preso contatto con il Governo per chiedere di poter disporre di un tempo aggiuntivo per esprimere il prescritto parere sull'atto del Governo n. 251, relativo alla privatizzazione delle Ferrovie dello Stato SpA. In base alle intese intervenute, la Commissione potrà formulare il parere entro il 15 gennaio 2016.

In tal modo, potrà essere svolta in maniera più completa l'istruttoria sul provvedimento, con particolare riguardo alle audizioni sollecitate dai commissari nella seduta di ieri, per le quali sono già stati avviati i necessari contatti.

La Commissione conviene infine con la proposta del Presidente di rinviare la trattazione del disegno di legge n. 1880-B e di procedere con l'esame del disegno di legge n. 1678-B.

IN SEDE REFERENTE

(1678-B) Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il **PRESIDENTE** ricorda che nella precedente seduta si è avviato l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno, con la relativa illustrazione. Non essendovi altre richieste di intervento, avverte che i restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati e che si passerà all'espressione dei pareri dei relatori e del Governo.

Il relatore **Stefano ESPOSITO (PD)** esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/1678-B/8/1, G/1678-B/8/3 e G/1678-B/8/4, mentre si pronuncia in senso contrario sugli ordini del giorno G/1678-B/8/2 e G/1678-B/8/5. Presenta quindi il nuovo ordine del giorno G/1678-B/8/6 dei relatori (pubblicato in allegato), sul quale esprime parere favorevole. Con riferimento agli emendamenti, formula parere contrario su tutte le proposte presentate.

Il sottosegretario **DEL BASSO DE CARO** formula parere favorevole sugli ordini del giorno G/1678-B/8/1 e G/1678-B/8/4, a condizione che siano recepite alcune specifiche riformulazioni; si esprime altresì in senso favorevole sugli ordini del giorno G/1678-B/8/3 e G/1678-B/8/6, mentre è contrario sugli ordini del giorno G/1678-B/8/2 e G/1678-B/8/5. Si esprime infine in senso conforme al relatore per quanto riguarda il parere contrario sugli emendamenti.

Si passa quindi alla votazione sugli ordini del giorno.

Il senatore **GIBIINO (FI-PdL XVII)** fa suo l'ordine del giorno G/1678-B/8/1 e, accogliendo l'indicazione del rappresentante del Governo, lo riformula in un testo 2 (pubblicato in allegato), che viene quindi accolto dal sottosegretario **DEL BASSO DE CARO**.

Il **PRESIDENTE** avverte che, essendo stato il suddetto ordine del giorno accolto dal Governo, lo stesso non verrà posto in votazione.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione pone in votazione e respinge l'ordine del giorno G/1678-B/8/2.

Il sottosegretario DEL BASSO DE CARO accoglie l'ordine del giorno G/1678-B/8/3, che pertanto non viene messo in votazione.

Il senatore CIOFFI (M5S) accoglie l'invito del rappresentante del Governo e riformula l'ordine del giorno G/1678-B/8/4 in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Il sottosegretario DEL BASSO DE CARO accoglie l'ordine del giorno G/1678-B/8/4 (testo 2) che, pertanto, non viene posto in votazione.

L'ordine del giorno G/1678-B/8/5 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Il sottosegretario DEL BASSO DE CARO accoglie l'ordine del giorno G/1678-B/8/6, che non viene quindi posto ai voti.

Si passa poi alla votazione degli emendamenti.

Il senatore MARGIOTTA (*Misto*) ritira gli emendamenti 1.46, 1.48, 1.61, 1.64, 1.30 (testo 2), 1.30 e 1.116.

Il senatore PAGNONCELLI (*CoR*), in conseguenza dell'accoglimento dell'ordine del giorno G/1678-B/8/6 dei relatori, fa suoi e ritira gli emendamenti 1.2, 1.4, 1.8, 1.13, 1.18, 1.22, 1.25, 1.26, 1.27, 1.29, 1.35, 1.43, 1.44, 1.45, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.56, 1.58, 1.59, 1.65, 1.72, 1.82, 1.90 e 1.100.

L'emendamento 1.1 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 1.3.

Sono altresì dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.14, 1.15 e 1.16.

Il senatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*) fa suo l'emendamento 1.17 che, posto ai voti, è respinto.

Sono quindi dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 1.19, 1.20, 1.21, 1.23, 1.24, 1.28, 1.31, 1.32, 1.36, 1.34 e 1.33.

Il senatore CIOFFI (M5S) ritira gli emendamenti 1.37 e 1.38, riservandosi di trasformarli in ordini del giorno per l'esame in Assemblea.

Sono poi dichiarate decadute per assenza dei proponenti le proposte emendative 1.40, 1.41 e 1.42.

Il senatore CIOFFI (M5S) ritira l'emendamento 1.47.

Sono altresì dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 1.53, 1.54 e 1.55.

Il senatore **CIOFFI** (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.57, segnalando l'esigenza di modulare in funzione dell'importo posto a base di gara la quota del 2 per cento destinata a incentivare, negli appalti pubblici di lavori, le attività tecniche di programmazione e controllo svolte dai dipendenti pubblici.

Il sottosegretario DEL BASSO DE CARO invita il senatore Cioffi a ritirare l'emendamento e a trasformarlo in un ordine del giorno per l'Assemblea, che si riserva di valutare.

Il senatore **CIOFFI** (*M5S*) ritira l'emendamento 1.57.

Dopo che sono stati dichiarate decadute per assenza dei proponenti le proposte 1.60 e 1.62, il senatore **GIBIINO** (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 1.63 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1678-B/8/7.

Il sottosegretario DEL BASSO DE CARO accoglie il suddetto ordine del giorno che, pertanto, non viene posto in votazione.

Dopo che il senatore **CIOFFI** (*M5S*) è intervenuto per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.66, lo stesso è posto in votazione e respinto.

Sono poi dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 1.67 e 1.68.

Con distinte votazioni, sono quindi respinte le proposte 1.71 e 1.73.

Dopo che sono stati dichiarati decaduti, per assenza dei proponenti, gli emendamenti 1.74, 1.75, 1.76, 1.78 e 1.80, il senatore **GIBIINO** (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 1.81.

L'emendamento 1.83 viene poi posto in votazione e respinto, mentre è dichiarata decaduta la proposta 1.84 per assenza del proponente.

Il senatore **CIOFFI** (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto sulla proposta 1.85, volta a ripristinare il testo approvato in prima lettura dal Senato in relazione alle disposizioni in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture da parte dei titolari di concessioni pubbliche.

La proposta 1.85 è posta in votazione e respinta.

Dopo che gli emendamenti 1.86, 1.87 e 1.88 sono stati dichiarati decaduti per assenza dei proponenti, il senatore **CIOFFI** (M5S) fa sua la proposta emendativa 1.89 che viene poi posta ai voti e respinta.

Con successive e distinte votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 1.91 e 1.92.

Sono poi dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 1.95, 1.96, 1.97 e 1.98, mentre sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 1.99 e 1.101.

Dopo che le proposte emendative 1.102, 1.104, 1.105 e 1.106 sono dichiarate decadute, è posto ai voti e respinto l'emendamento 1.107.

Il senatore **CIOFFI** (M5S) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.108, volto a ripristinare la previsione dell'emanazione di un regolamento di attuazione ed esecuzione del nuovo codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, segnalando che tale disciplina non può essere surrogata dalle linee guida emanate dall'ANAC, di cui contesta l'eccessiva concentrazione di poteri e la sovrapposizione del ruolo di regolatore e controllore.

La proposta 1.108, messa ai voti, è infine respinta.

Sono infine dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 1.109 e 1.110, mentre è messo in votazione e respinto l'emendamento 1.111.

Le proposte 1.112 e 1.113 sono dichiarate decadute per assenza dei proponenti.

Il senatore **CIOFFI** (M5S) interviene in dichiarazione di voto sulla proposta 1.114, per ribadire l'esigenza di una preventiva procedura di consultazione pubblica in ordine alle linee guida di carattere generale emanate dall'ANAC.

L'emendamento 1.114, posto ai voti è respinto.

Infine, sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 1.115 e 1.79.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto finale, la Commissione conferisce infine mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandoli a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 15.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. **1678-B**

G/1678-B/8/1 (testo 2)

ARACRI, GIBIINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014, 23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture» (A.S. 1678-8);

premessi che:

l'ordinamento nazionale prevede alcune norme speciali a tutela della multifunzionalità dell'imprenditore agricolo e forestale, emanate per rispondere alle esigenze di territori rurali e montani, dove l'esecuzione di determinate opere o servizi di importi modesti appare antieconomico per la maggior parte degli operatori;

la normativa sulla multifunzionalità dell'impresa agricola ha sviluppato il lavoro agricolo forestale, intervenendo anche a diminuire le situazioni di lavoro nero ed irregolare nel bosco;

il legislatore nazionale ha sempre salvaguardato la specificità del settore forestale con riferimento alla normativa sugli appalti pubblici, promuovendo la legislazione sulla multifunzionalità delle imprese agricolo-forestali, anche dopo l'entrata in vigore del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (decreto legislativo n. 163 del 2006);

detta specificità è stata altresì confermata dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

anche di recente il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare hanno ribadito l'importanza della normativa speciale di settore nel Programma Quadro per il settore forestale (pagg. 83/84 punto 5.8) ove viene fatto espresso riferimento all'importanza del sistema di qualificazione delle imprese, obbligatorio per l'esecuzione dei lavori forestali;

considerato che:

tra i principi ed i criteri direttivi previsti dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge n. 1678-B, vi è anche quello, di cui alla lettera *n*), in base al quale vanno individuati i contratti esclusi dall'ambito di applicazione del decreto di recepimento delle predette direttive e del decreto di riordino della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

ancora oggi permangono le esigenze di tutela dei territori montani e rurali per le quali sono state previste disposizioni normative speciali nell'ambito della multifunzionalità dell'imprenditore agricolo e forestale nonché dei territori montani,

impegna il Governo:

a prevedere nei decreti legislativi di esercizio della delega, fermi restando i campi di applicazione della disciplina in parola ai sensi degli allegati II delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, misure speciali a tutela della multifunzionalità dell'imprenditore agricolo e forestale nonché dei territori montani.

G/1678-B/8/4 (testo 2)

CIOFFI

Il Senato,

premessi che:

il comma 1 dell'articolo 1, alle lettere *ll)* e *mm)*, modificate nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, prevede, rispettivamente, il rafforzamento della funzione di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni e la creazione di un Albo nazionale dei soggetti che operano nella fase di direzione dei lavori;

la lettera *mm)*, in particolare, prevede l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che, sulla base di specifici requisiti di moralità, di competenza e di professionalità, possono ricoprire i ruoli di responsabile dei lavori, direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale,

considerato che:

l'albo nazionale predetto non contempla i ruoli di coordinatore in fase di progettazione e di coordinatore in fase di esecuzione;

i coordinatori svolgono un ruolo cruciale nell'organizzazione della sicurezza nei cantieri. Tale centralità affonda le sue radici nelle considerazioni preliminari della Direttiva 92/57/CEE, in cui, preso atto dell'elevato rischio di infortuni derivante dalla «carezza di coordinamento» tra le diverse imprese operanti simultaneamente nello stesso cantiere, si propugna proprio un «rafforzamento del coordinamento fra i vari operatori fin dall'elaborazione del progetto e, altresì, all'atto della realizzazione dell'opera»,

impegna il Governo:

a prevedere che i ruoli di "coordinatore in fase di progettazione" e di "coordinatore in fase di esecuzione" siano da rinvenirsi tra le persone iscritte all'albo nelle sezioni "responsabili dei lavori" e "direttore dei lavori".

G/1678-B/8/6

I RELATORI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

premessi che:

il decreto legislativo deve essere adottato nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, che reca norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

oltre all'osservanza dei principi e dei criteri direttivi generali, l'adozione del decreto legislativo deve rispettare i principi e i criteri direttivi specifici elencati nella norma di delega alcuni dei quali avrebbero necessità di ulteriore specificazione al fine di non creare possibili elementi di incertezza interpretativa;

si rende necessario "garantire l'effettivo coordinamento" tra la vecchia e la nuova disciplina tenendo conto anche del fatto che, nel corso degli anni, la normativa in materia di appalti pubblici e di concessioni è stata modificata non solamente attraverso le novelle del decreto legislativo n. 163 del 2006, ma anche attraverso disposizioni contenute in vari provvedimenti d'urgenza, che hanno delineato un complesso quadro normativo;

si dovrebbe porre maggiore attenzione nella predisposizione del testo del decreto legislativo da adottare, al fine di evitare ogni possibile elemento di incertezza capace di generare possibili contenziosi a seguito dell'aggiudicazione dei contratti di concessione, degli appalti pubblici e delle relative procedure d'appalto, sotto i seguenti profili:

- a) le deroghe concesse alle urgenze di protezione civile dovrebbero essere limitate solo a quelle determinate da calamità naturali;
- b) l'uso della disciplina specifica per i contratti secretati deve essere limitata a fattispecie riferibili alla difesa e alla sicurezza nazionale;
- c) le previsioni da adottare al fine di conferire cogenza ai principi introdotti che prevedono un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese aggiudicatrici di appalti pubblici, nonché quelle che riguardano uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia mediante la comminazione di sanzioni amministrative da parte dell'ANAC, dovrebbero essere coerenti con l'ordinamento vigente che non prevede un obbligo generalizzato di denunciare i reati se non per taluni casi. Ciò al fine di evitare che la norma di delega possa prefigurare l'introduzione di un ulteriore obbligo di denuncia, seppur limitato ad alcune specifiche categorie di reati, a carico delle imprese appaltatrici;
- d) ai fini del contenimento dei costi, il principio che prevede l'individuazione di nuovi soggetti preposti alla rilevazione dei costi standardizzati per tipo di lavoro, di servizio e di fornitura, dovrebbe essere attuato senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;
- e) l'utilizzo esclusivo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, che esclude in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, deve intendersi anche per l'aggiudicazione dei contratti pubblici di servizi ad alta intensità di manodopera, valutando la percentuale del costo della manodopera almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto;
- f) si ritiene necessario precisare che la natura delle forme di contabilità esecutiva deve essere "speciale" al fine di rispondere ai criteri e alle definizioni

che vedono affiancate alla contabilità generale le contabilità speciali esecutive, che si caratterizzano per avere scopi più limitati e settoriali perseguiti mediante rilevazioni analitiche, relative ai singoli processi produttivi e mirate all'esercizio di un efficace controllo del processo produttivo e dunque dei costi;

g) appare necessario fare riferimento, in sede di attuazione della delega, al "responsabile del procedimento" anziché al "responsabile dei lavori" considerato che la normativa vigente provvede a definire la figura del RUP, che assume, tra l'altro, il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro (articolo 10, comma 2, del D.P.R. 207 del 2010) e ciò al fine di garantire un effettivo coordinamento con le norme citate;

h) nelle procedure di assegnazione degli incarichi di collaudo a dipendenti pubblici in servizio deve essere fatto espresso richiamo alle norme che prevedono le cause di incompatibilità per i dipendenti pubblici che siano stati condannati per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

i) sempre nelle ipotesi di affidamento degli incarichi di attività di collaudo al dipendente pubblico, andrebbe valutata, in ragione del compenso professionale corrisposto, la messa in aspettativa secondo le previsioni e i limiti di cui all'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche prevedendo altresì che nel periodo di aspettativa non siano applicate le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, ad esempio, le incompatibilità ad assumere incarichi in commissioni di collaudo se gli stessi hanno partecipato alle commissioni aggiudicatrici;

j) riguardo al conferimento degli incarichi di collaudo ai dipendenti pubblici posti in quiescenza, particolare attenzione deve essere posta al fine di evitare il verificarsi di casi di "*revolving doors*" da cui potrebbero derivare possibili complicazioni laddove l'incarico di collaudo sia affidato all'ex dipendente pubblico che abbia operato nel medesimo settore o nel medesimo ente committente;

k) in sede di attuazione della delega occorre eliminare l'indicazione a precise tipologie di strumenti e metodi al fine di non vincolare il principio della stessa in termini restrittivi rispetto allo sviluppo tecnologico;

l) nell'attuazione delle misure previste per la revisione e la semplificazione della disciplina vigente per il sistema della validazione dei progetti, che stabilisce la soglia di importo al di sotto della quale la validazione a competenza del responsabile unico del procedimento nonché il divieto, al fine di evitare conflitti di interesse, dello svolgimento contemporaneo dell'attività di validazione con quella di progettazione, la destinazione di una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara per le attività tecniche svolte dai dipendenti pubblici relativamente alla programmazione della spesa per investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori e ai collaudi, con particolare riferimento al profilo dei tempi e dei costi, non sembra essere in linea con il principio generale della delega finalizzato al contenimento della spesa pubblica. Ciò, in quanto il compenso per tali attività è già insito nella

qualifica funzionale del dipendente, che altro non farebbe se non adempiere i doveri connessi all'ufficio ricoperto, mentre laddove si volesse lasciare un meccanismo di premialità aggiuntiva, si renderebbe necessaria la tipizzazione del corrispettivo in relazione al valore dell'appalto,

m) i principi introdotti sulla disciplina del procedimento per la decadenza e la sospensione delle attestazioni devono essere contemperati con le norme, vigenti con particolare attenzione a quelle che regolano il mercato e la concorrenza, al fine di evitare ogni possibile sperequazione tra soggetti con pari diritti e requisiti per la partecipazione alle procedure pubbliche di cui alla norma di delega del presente disegno di legge, nonché al fine di evitare che nella difesa dei diversi interessi conseguenti all'instaurarsi delle procedure di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 gli stessi siano posti in concorrenza tra loro con la prevalenza di alcuni su altri meritevoli della medesima tutela,

impegna il Governo

a valutare, nella predisposizione delle norme previste dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge n. 1678-B, l'adozione di misure in linea con quanto alle lettere da a) a m) del presente atto di indirizzo.

G/1678-B/8/7

GIBIINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, lettera vv) reca la disciplina del procedimento per la decadenza e la sospensione delle attestazioni in caso di procedure di fallimento ovvero di concordato con riserva o con continuità aziendale, impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere la decadenza delle attestazioni in caso di procedure di fallimento o la sospensione in caso di concordato con riserva o con continuità aziendale, con esclusione dei casi in cui vi sia un piano di rientro con soddisfazione al 40 per cento dei creditori chirografari.